



Provincia di Ravenna

Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Atto del Presidente n. 4

del 12/01/2024

Classificazione: 07-02-02 2023/9

Oggetto: COMUNE DI RAVENNA - PROCEDIMENTO UNICO DI VIA PER IL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE (PAUR), COMPRENSIVO DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA) VOLONTARIA, AI SENSI DEL D.LGS. N. 152/2006, DELLA L.R. N. 4/2018, E AUTORIZZAZIONE UNICA IN PROCEDURA ORDINARIA AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS. 152/06 RELATIVO AL PROGETTO "IMPIANTO DI RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI COSTITUITI DA MATERIALI DI DRAGAGGIO", LOCALIZZATO NEL COMUNE DI RAVENNA (RA) PROPOSTO DA AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRO-SETTENTRIONALE. RETTIFICA PER SOSTITUZIONE ALLEGATO.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

VISTO l'art. 1, comma 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56 che recita:

"Il presidente della provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto..... omissis";

VISTO l'art. 9, comma 5, del vigente Statuto della Provincia di Ravenna che recita:

"Il Presidente della Provincia è inoltre competente alla adozione di tutti gli atti riferibili alla funzione di organo esecutivo che non siano riservati dalla legge e dal presente Statuto al Consiglio ed alla Assemblea dei Sindaci"

PREMESSO il proprio atto n.1 del 03.01.2024, con il quale la Provincia di Ravenna si è espressa sul "Procedimento unico di VIA per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), comprensivo di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) volontaria, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, della L.R. n. 4/2018, e autorizzazione unica in procedura ordinaria ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 relativo al progetto "Impianto di recupero di rifiuti non pericolosi costituiti da materiali di dragaggio", localizzato nel Comune di Ravenna (RA) proposto da Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro-Settentrionale;

VISTA la propria competenza ai sensi della L.R. 24/2017, L.R. 20/2000 (art 5, 32,33,34) e L.R. 18/2008 (art.5);

VISTE le Deliberazioni del Consiglio Provinciale n. 52 del 20/12/2023 avente ad oggetto "Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026 ai sensi e per gli effetti dell'art. 170 comma 1 e art. 174 comma 1 del D.LGS. n. 267/2000 – Approvazione" e n. 54 avente ad oggetto "Bilancio di Previsione triennio 2024-2026 ai sensi dell'art. 174, comma 1, del D.LGS. n. 267/2000 – Approvazione";

VISTO l'Atto del Presidente n. 150 del 22/12/2023 ad oggetto "Piano esecutivo di gestione 2024-2026 – Esercizio 2024 – Approvazione";

RILEVATO che al predetto atto in premessa citato è stata allegata relazione istruttoria contenente, per mero errore materiale, refuso nella sezione del "Constatato che", relativo alla errata denominazione di una delle due cave di destinazione dei materiali derivanti dal processo di recupero;

PRESO ATTO della disamina svolta dal Servizio Pianificazione Territoriale;

CONSIDERATO CHE la rettifica del suddetto errore materiale è necessaria al fine di non ingenerare errori, ferme restando tutte le valutazioni già espresse con proprio atto n. 1 del 03.01.2024, che qui si confermano;

EVIDENZIATO PERTANTO CHE tale errore non ha rilevanza ai fini delle considerazioni e non influisce in modo alcuno sulle valutazioni precedentemente espresse in ordine alla variante urbanistica della strumentazione comunale, in quanto la rappresentazione dei siti di destinazione ha valenza meramente descrittiva, e che tali aree di cava non sono oggetto di valutazione del presente procedimento;

Tutto ciò VISTO, RILEVATO E CONSIDERATO

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm. e ii.;

VERIFICATO che in merito al presente atto non sussistono obblighi di pubblicazione ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

D I S P O N E

per quanto in premessa citato e qui integralmente richiamato a farne parte integrante e sostanziale,

1. DI RETTIFICARE il proprio atto n. 1 del 03/01/2024, mediante sostituzione dell'allegato sub A) del medesimo con l'allegato sub A) al presente atto, ferme restando le valutazioni già espresse nel medesimo;
2. DI CONFERMARE in ogni altra sua parte il contenuto dell'atto n. 1/2024;
3. DI DEMANDARE al Servizio Pianificazione Territoriale la trasmissione del presente atto di rettifica al Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna, nonché gli adempimenti inerenti e conseguenti.

D I C H I A R A

IL PRESENTE ATTO immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 al fine di dare corso agli adempimenti procedurali inerenti e conseguenti.

IL PRESIDENTE
Michele de Pascale
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, D.L.gs n 82/2005 e ss.mm.ii.)

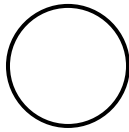
AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI

Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23, del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. ____ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, _____



Nome e Cognome _____

Qualifica _____

Firma _____



Provincia di Ravenna

SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

RELAZIONE ISTRUTTORIA

COMUNE DI RAVENNA

PROCEDIMENTO UNICO DI VIA PER IL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE (PAUR), COMPRENSIVO DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA) VOLONTARIA, AI SENSI DEL D.LGS. N. 152/2006, DELLA L.R. N. 4/2018, E AUTORIZZAZIONE UNICA IN PROCEDURA ORDINARIA AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS. 152/06 RELATIVO AL PROGETTO "IMPIANTO DI RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI COSTITUITI DA MATERIALI DI DRAGAGGIO", LOCALIZZATO NEL COMUNE DI RAVENNA (RA) PROPOSTO DA AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRO-SETTENTRIONALE.

IL SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

VISTA la L.R. n° 24 del 21 dicembre 2017, ed in particolare l'art. 4, comma 4 che dispone:

4. Fermo restando il rilascio dei titoli abilitativi edilizi per le previsioni dei piani vigenti soggette ad intervento diretto, entro il termine di cui al comma 1 possono altresì essere adottati i seguenti atti e può essere completato il procedimento di approvazione degli stessi avviato prima della data di entrata in vigore della presente legge:

...

e) gli atti negoziali e i procedimenti speciali di approvazione di progetti che comportano l'effetto di variante agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.

(...)

VISTO l'art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006, con particolare riferimento al c. 1:

Nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente presenta all'autorità competente un'istanza ai sensi dell'articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso.

(...)

VISTO l'art. 21 della L.R. 4/2018, ed in particolare i commi 1 e 2:

1. Ove ricorrano i requisiti e condizioni di cui al comma 2, il provvedimento autorizzatorio unico costituisce variante agli strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica e di settore per le seguenti opere:

a) opere pubbliche o di pubblica utilità;

b) interventi d'ampliamento e ristrutturazione di fabbricati adibiti all'esercizio d'impresa ovvero interventi di nuova costruzione di fabbricati o altri manufatti necessari per lo sviluppo e la trasformazione di attività economiche già insediate, nell'area di pertinenza delle stesse, in lotti contigui o circostanti, ovvero in aree collocate in prossimità delle medesime attività;

c) insediamento d'impianto produttivo per attività incluse nell'ambito di applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n.133), nei comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all'insediamento dei medesimi impianti o individua aree insufficienti.

2. Il provvedimento autorizzatorio unico costituisce variante nei casi indicati dal comma 1 a condizione che sia stata espressa la valutazione ambientale (Valsat), di cui agli articoli 18 e 19 della legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 (Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio), positiva sulla variante stessa, qualora le modificazioni siano state adeguatamente evidenziate nel SIA, con apposito elaborato cartografico, e l'assenso dell'amministrazione titolare del piano da variare sia preventivamente acquisito.

(...)

VISTO l'art. 32 della L.R. 20/2000 che prevede che la Giunta provinciale possa sollevare osservazioni in merito alla conformità del PSC al PTCP e agli altri strumenti della pianificazione provinciale e regionale, limitatamente agli ambiti delle materie di pertinenza dei piani stessi, nonché alle eventuali determinazioni assunte in sede di accordo di pianificazione;

VISTO l'art. 33 c.4bis della L.R. 20/2000 e smi che dispone che:

4bis. Il RUE, qualora presenti la disciplina particolareggiata di parti del territorio urbanizzato di cui all'articolo 29, comma 2-bis, è adottato ed approvato con il procedimento previsto dall'articolo 34;

VISTA la L.R. n° 20 del 24 marzo 2000 e smi, ed in particolare l'art. 5, "Valutazione di sostenibilità e monitoraggio dei piani";

VISTO l'art. 19 della stessa L.R. 24/2017 che dispone:

3. La Regione, la Città metropolitana di Bologna e i soggetti d'area vasta di cui all'articolo 42, comma 2, assumono, rispettivamente, la qualità di autorità competente per la valutazione ambientale in merito alla valutazione:

a) la Regione, dei piani regionali, metropolitani e d'area vasta;

b) la Città metropolitana di Bologna, degli strumenti urbanistici dei Comuni e delle loro Unioni facenti parte del territorio metropolitano;

c) i soggetti d'area vasta, degli strumenti urbanistici dei Comuni e delle loro Unioni facenti parte dell'ambito territoriale di area vasta di loro competenza;

VISTO l'art. 5 della L.R. 30 ottobre 2008 n.19, *“Norme per la riduzione del rischio sismico”*;

VISTA la nota del 04/05/2023, assunta agli atti della Provincia di Ravenna con P.G. n. 12655/2023, con la quale il Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna ha comunicato l'avvio della procedura in oggetto, e la successiva nota del 05/05/2023 (P.G. n. 12794/2023) con la quale lo stesso Servizio ha convocato la conferenza di servizi nell'ambito della quale la Provincia di Ravenna è chiamata ad esprimersi per le competenze sopra richiamate;

VISTA la nota del 10/07/2023, assunta agli atti della Provincia di Ravenna con P.G. n. 19874, con la quale il Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna ha trasmesso al Proponente richiesta di integrazioni documentali, ponendo il termine per la presentazione delle stesse entro 30 giorni dal ricevimento della nota sopracitata, e la successiva nota del 27/07/2023, assunta agli atti della Provincia di Ravenna con P.G. n. 21731, con la quale è stata concessa una proroga di ulteriori 30 giorni, ponendo il termine di presentazione al 08/09/2023;

VISTA la nota 18/09/2023, assunta agli atti della Provincia di Ravenna con P.G. n. 26262, con la quale il Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna ha convocato la conferenza di servizi decisoria in data 18/10/2023, e la successiva nota, sempre datata 18/09/2023, assunta agli atti della Provincia di Ravenna con P.G. n.26268, con la quale è stata notificata la ripubblicazione delle integrazioni documentali;

VISTA la nota 13/11/2023, assunta agli atti della Provincia di Ravenna con P.G. n. 32037, con la quale il Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna ha convocato la seconda seduta di conferenza di servizi decisoria in data 29/11/2023;

VISTA la nota del 05/12/2023, assunta agli atti della Provincia di Ravenna con P.G. n. 34400, con la quale il Comune di Ravenna ha trasmesso la deliberazione di Consiglio Comunale n. 154 del 28/11/2023, comprensiva di allegati, pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'1/12/2023 con numero 7006, di assenso alla variante della strumentazione urbanistica vigente comunale, comunicando che la variante stessa si concretizzerà solo ed esclusivamente previa acquisizione del parere favorevole sulla VALSAT da parte della scrivente autorità provinciale ed infine a seguito della emissione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale di cui al l'oggetto.

VISTA la nota del 28/12/2023, assunta agli atti della Provincia di Ravenna con P.G. n 36683, con la quale il Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna ha trasmesso i pareri degli Enti ambientalmente competenti e ha chiesto l'espressione della Provincia di Ravenna per le competenze sopra richiamate.

PREMESSO:

CHE con deliberazione n.9 del 28 febbraio 2006 il Consiglio Provinciale ha approvato il PTCP della Provincia di Ravenna, i cui contenuti sono stati sottoposti a valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale (VALSAT) così come previsto dalla L.R. 20/2000 e successivamente modificato tramite l'approvazione dei piani settoriali provinciali (commercio, rifiuti, energia, acque);

il Comune di Ravenna è dotato di Piano Strutturale Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25/2007 del 27 febbraio 2007;

il Comune di Ravenna ha approvato il Regolamento Urbanistico Edilizio con deliberazione del Consiglio Comunale n. 77035/133 del 28.07.2009;

CONSTATATO CHE:

Il procedimento in oggetto riguarda il progetto di realizzazione di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi costituiti da materiali di dragaggio", localizzato nel Comune di Ravenna.

Nel dettaglio, si configura quale impianto di recupero (R13 – R5) di rifiuti non pericolosi costituiti da fanghi di dragaggio (EER 170506), finalizzato alla produzione di materiale che cessa la qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-quater del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., con l'obiettivo, mediante trattamento, di abbattere i contenuti potenzialmente inquinanti e di riportarli entro i limiti previsti dalla legge, per considerare il prodotto finale un prodotto di recupero. Il materiale ottenuto a fine trattamento potrà essere destinato a siti di utilizzo compatibili con materiali conformi alla colonna A Tabella 1 Allegato 5 al titolo V della Parte Quarta D.Lgs.152/2006.

In particolare, i fanghi disidratati potranno essere conferiti e utilizzati, ad esempio, per realizzazione di interventi di riempimento e tombamento di ex cave. Il Proponente ha individuato le Cave Morina e Cavallina come siti di conferimento, previo ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie nell'ambito del presente procedimento.

Tale progetto rientra tra le tipologie di cui all'allegato B.2 della L.R. 4/2018, e in particolare ricade nella categoria B.2.50 "Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 tonnellate al giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della Parte Quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006".

Il Proponente, Autorità di Sistema Portuale, ha presentato istanza di avvio del Procedimento Unico di VIA volontaria al fine del rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), ai sensi dell'art. 15 della L.R. 4/2018, alla Regione Emilia – Romagna e ad ARPAE SAC di Ravenna, allegando lo Studio di Impatto Ambientale (S.I.A.), gli elaborati di progetto, l'elenco delle autorizzazioni comprese nel procedimento unico e la relativa documentazione, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006.

L'attività di trattamento rifiuti ai sensi del comma 6 dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., è considerabile di pubblica utilità, pertanto la realizzazione di tali tipologie di impianti può essere approvata in variante alla strumentazione urbanistica vigente, come previsto dal art.21 comma 1 della LR 4/2018.

In particolare, la variante in oggetto riguarderà gli elaborati di PSC e RUE, preso atto che il POC non è più in vigore dal 22/8/2023.

Nel dettaglio, l'area di intervento risulta classificata dal RUE in due componenti:

- Spazio portuale, Componenti dello Spazio portuale - Sp2, Aree consolidate per attività produttive portuali facenti parte di PU vigenti alla data di adozione del PSC di cui all'Art.VII.1.4 delle N.t.a; tale parte è inoltre compresa nel perimetro degli "Ambiti soggetti ad attuazione indiretta ordinaria. PUA approvati", di cui all'art. III.1.3 delle Norme tecniche di Attuazione,
- Spazio portuale, Componenti dello Spazio portuale - Sp6 Servizi al porto di cui all'Art.VII.1.9 delle N.t.a; tale parte è inoltre compresa nel perimetro degli "Ambiti soggetti ad attuazione indiretta ordinaria. PUA da approvare", di cui all'art. I.1.3 delle Norme tecniche di Attuazione.

Per quanto riguarda il PSC, l'area è classificata come Spazio portuale, aree consolidate per attività produttive portuali", di cui all'art. 83 delle Norme tecniche di Attuazione, con una parte dell'area compresa nel perimetro di "Ambiti soggetti ad attuazione indiretta ordinaria, PUA approvato", di cui all'art. 22 delle Norme tecniche di Attuazione.

Nello specifico, come meglio evidenziato nella delibera si assenso alla variante del Comune di Ravenna (deliberazione di Consiglio Comunale n. 154 del 28/11/2023), ai sensi dell'art. IV.3.12, comma 1bis, delle Norme di Attuazione del RUE, è ammessa nello Spazio Portuale la possibilità di svolgere attività di recupero di rifiuti non pericolosi, in ossequio ai principi tesi a favorire l'economia circolare espressi all'art. 14 comma 2 della L.R. 23/12/2016 n° 25, ove siano consentite attività di tipo industriale (Pr1 e PO.4).

Tuttavia, allo stato attuale, la realizzazione sarebbe subordinata ad attuazione indiretta previa approvazione di Piano Urbanistico Attuativo.

La porzione di area classificata come Sp2 è ricompresa nel Progetto Unitario "Lottizzazione Ovest Piomboni" approvato, a livello generale, dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 51890/1831 del 22/12/1987, ma è esterna ai due stralci attuativi approvati. Anche la porzione classificata come Sp6 non è disciplinata da alcun piano attuativo.

In forza di tali condizioni, la variante agli elaborati di PSC e RUE, sia normativa che cartografica, si rende necessaria per rendere l'intervento attuabile in maniera diretta, prevedendo quindi:

- modifica delle classificazioni urbanistiche delle aree oggetto dell'intervento, con riclassificazione delle aree Sp2 e Sp6 nella componente "Spazio portuale, Componenti dello Spazio portuale, SP1 Aree consolidate per attività produttive portuali", che prevede quindi l'attuazione mediante intervento diretto;

- eliminazione dalle aree oggetto dell'intervento dei perimetri che subordinano attualmente gli interventi a preventiva approvazione di Piano Urbanistico Attuativo;

Le variazioni cartografiche, come meglio evidenziato nella sopracitata delibera di assenso alla variante del Comune di Ravenna, interesseranno gli elaborati PSC 3 tavole n. 10 e n. 14, e RUE 2, tavole n. 34 e n. 42.

L'area di progetto è situata all'interno dell'area portuale di Ravenna, in prossimità della Pialassa dei Piomboni, area umida costiera di particolare interesse paesaggistico e ambientale, e attigua all'area ZSC-ZPS IT4070006.

L'intervento, da realizzarsi nel più ampio contesto del progetto "Hub portuale di Ravenna - Fase II, 4° stralcio", è localizzato all'interno delle esistenti casse di colmata NADEP, e prevede la realizzazione dell'impianto di trattamento all'interno della Cassa Nadep Nord (o Cassa Nadep interna), con contestuale realizzazione di edifici accessori, e di un bacino di accumulo della torbida (conferimento e stoccaggio dei fanghi di dragaggio da trattare) nella Cassa Centrale.

Per quanto riguarda gli interventi relativi alla cassa di colmata NADEP centrale, è prevista la risagomatura, innalzamento e impermeabilizzazione degli argini, la ridefinizione delle aree di refluentamento del materiale dragato, la possibilità di movimentazione di una draga di rilancio dei materiali di escavo, e la realizzazione di una strada perimetrale lungo la sommità dell'argine del canale per permettere la movimentazione dei mezzi di manutenzione.

a. SULLA CONFORMITA' ALLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA

Nelle risultanze dell'elaborato "Volume 4 Elaborato 4 - DOCUMENTO DI VAL.S.A.T. L.R. N. 24 DEL 21/12/2017" si è verificato che l'opera in oggetto risulta ricadere in zona di cui agli articoli 3.12, 5.3, 5.7, 5.11, 5.12, 6.2, 8.1, 8.5, del vigente PTCP della Provincia di Ravenna, le cui norme dispongono quanto segue:

- Art. 3.12 - Sistema costiero - perimetro del Piano Regolatore del Porto

3.(I) Gli strumenti di pianificazione e/o programmazione settoriale e gli strumenti di pianificazione comunali, con esclusione delle aree ricadenti all'interno della perimetrazione del territorio urbanizzato così come delimitato ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 47/1978 prima dell'entrata in vigore della L. n. 431/1985, nonché le aree dell'ambito portuale di Ravenna soggette a piani urbanistici preventivi specifici, sono tenuti a promuovere il recupero e la riqualificazione dei territori ricompresi in detto sistema uniformandosi, in ragione delle rispettive specificità, agli indirizzi seguenti:

...omissis...

e) le strutture portuali, commerciali e/o industriali di interesse nazionale, le attrezzature e gli impianti ad esse connesse possono essere realizzate nel rispetto delle disposizioni delle leggi e dei piani vigenti in materia. Nel caso che detti interventi comportino degli scavi, il materiale di risulta, qualora possieda le caratteristiche potrà essere utilizzato a fini di ripascimento;

4.(P) Nell'ambito del sistema di cui al primo comma, fermo sempre restando il rispetto delle specifiche disposizioni dettate dal presente Piano per determinate zone ed elementi ricadenti entro la sua delimitazione, vale la prescrizione per cui la realizzazione di infrastrutture ed attrezzature comprese fra quelle appresso indicate è subordinata alla loro previsione mediante strumenti di pianificazione nazionali, regionali o provinciali o, in assenza, alla valutazione di

impatto ambientale secondo le procedure eventualmente previste dalle leggi vigenti, nonché la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali:

c) impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti;

5.(P) La subordinazione alle determinazioni di tipo pianificatorio di cui al quarto comma non si applica alla realizzazione di strade, impianti per l'approvvigionamento idrico, per lo smaltimento dei reflui e per le telecomunicazioni, per i sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un Comune, ovvero di parti della popolazione di due Comuni confinanti

In relazione a quanto disposto dall'art 3.12 e in particolare dai commi sopra elencati, si rileva quindi che l'opera in progetto, che prevede la realizzazione di un nuovo impianto per il trattamento dei fanghi di dragaggio, all'interno del perimetro di pertinenza del Piano Regolatore Portuale, è sottoposta a Valutazione di Impatto Ambientale volontaria ai sensi dell'art. 4, comma 2 della L.R. 4/2018, pertanto l'attuazione è soggetta a eventuali prescrizioni che ne deriveranno, nell'ambito del presente procedimento.

- Art. 5.3, 5.7, 5.11 - zona di protezione delle acque sotterranee costiere

Art 5.7

In considerazione degli obiettivi ambientalmente rilevanti del contenimento del fenomeno della subsidenza, dei fenomeni di migrazione di acque fossili e della ingressione salina, ed in accordo con le Linee guida per la gestione integrata delle zone costiere (GIZC) (Delib. Cons. Regionale 20/01/2005 n.645), nella zona di protezione delle acque sotterranee in ambito costiero di cui all'art. 5.3 punto 2, rappresentata in Tavola 3 valgono le seguenti disposizioni:

b) (P) per le estrazioni di acque freatiche in corso di cantierizzazione, nelle escavazioni che espongono la falda freatica va limitato l'impiego di pompe well-point ad esclusione delle attività finalizzate a bonifiche e simili; lo scavo deve essere preferibilmente circondato da dispositivi idonei a limitare l'afflusso delle acque freatiche. L'allontanamento delle sole acque estratte dovrà avvenire preferibilmente per reimmissione diretta in falda freatica mediante pozzo a dispersione.

Il Proponente dichiara che la realizzazione dell'opera non prevede emungimenti di acque sotterranee.

- Art. 5.12. - Misure per il risparmio idrico: disposizioni per i settori produttivi: industria, commercio, agricoltura

Risparmio idrico nei settori industriale, artigianale e commerciale

1.(I) Il risparmio idrico nei settori industriale, artigianale e commerciale deve essere perseguito da parte delle aziende attraverso l'adozione di soluzioni tecnologiche che massimizzino il risparmio, il riuso, il riciclo della risorsa idrica e l'utilizzo di acque meno pregiate per usi compatibili.

omissis

L'obiettivo del risparmio idrico è principalmente rivolto alle attività che utilizzano la risorsa idrica nel processo produttivo. In particolare le successive disposizioni sono rivolte sia ai nuovi insediamenti, che a quelli esistenti, per i quali è gradualmente prescritta la realizzazione di idonei adeguamenti impiantistici e gestionali.

omissis

2.(P) Per l'alimentazione di cicli produttivi e/o di circuiti tecnologici nonché per l'irrigazione di aree verdi aziendali, i nuovi insediamenti produttivi, quando tecnicamente possibile, dovranno approvvigionarsi da acque superficiali e/o da acquedotti industriali.

Omissis...

3.(P) Si prescrive l'utilizzo di acque meno pregiate per forme d'uso compatibili con l'attività produttiva, attraverso la realizzazione di apposite reti di distribuzione (in particolare per acque reflue recuperate o di raffreddamento provenienti dal proprio o da altri processi produttivi) e attraverso il recupero di acque meteoriche non suscettibili di essere contaminate, preventivamente stoccate.

8.(D) Anche ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale n. 4/2007, negli areali servibili da acquedotti industriali (fatto salvo il caso di accertata inidoneità dei medesimi) o da altre fonti alternative a quella sotterranea nonché in quelli definiti all'art. 5.10 comma 3, nell'esprimere il parere richiesto ai sensi del Regolamento regionale n.41/2001 sul rilascio/rinnovo di concessione di derivazioni da acque sotterranee

la Provincia si orienta a richiedere ai competenti Servizi tecnici regionali:

- il diniego di concessioni per nuovi emungimenti;

- la limitazione o la revoca degli emungimenti esistenti, nel caso di accertato turbamento dell'equilibrio della falda, nonché della presenza di fenomeni di subsidenza uguale o superiore a 0,6 cm/anno.

9. I Comuni recepiscono le disposizioni dei commi precedenti nei propri strumenti urbanistici attuativi e/o regolamentari (RUE, POC, PUA secondo le rispettive competenze), e provvedono a definire misure specifiche individuate in rapporto alle caratteristiche del territorio comunale e dell'assetto urbanistico prefigurato, quali:

omissis...

- (D) relativamente alle nuove espansioni produttive o alle ristrutturazioni di quelle esistenti, l'obbligo, qualora tecnicamente possibile, della realizzazione di reti duali di adduzione ai fini dell'utilizzo di acque meno pregiate e/o dell'introduzione di tecnologie per la riduzione dei consumi idrici; tali disposizioni rientrano obbligatoriamente nel quadro degli obiettivi prestazionali richiesti per le nuove aree produttive di rilievo sovracomunale, in quanto destinate ad assumere, ai sensi dell'art. A-14 della LR 20/2000, i caratteri propri delle Aree ecologicamente attrezzate;

Come indicato nel punto precedente e riportato nella relazione di VALSAT, non si prevede emungimento da acque sotterranee.

- Art. 6.2 Zone ad ammissibilità condizionata per la localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani, speciali e pericolosi (Art. 6.2 - Pianificazione in materia di gestione dei rifiuti. - Variante specifica al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale in attuazione al Piano Regionale dei Rifiuti Approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 10 del 27.02.2019)

...Omissis...

In merito alla gestione del rischio alluvioni, nell'ambito del procedimento di autorizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, che ricadono in aree interessate da alluvioni marine o da reticolo secondario di pianura, frequenti (P3) e poco frequenti (P2) (art. 27 delle norme del PSAI Reno, art. 31 delle Norme del Piano stralcio per il bacino del torrente Senio, art. 6 e art. 15 delle Norme del PSRI dei Bacini Romagnoli), dovrà essere valutata la compatibilità degli interventi prevedendo idonee misure di riduzione della vulnerabilità, nel caso in cui l'esondazione provenga da reticolo di bonifica dovrà essere acquisito il parere del Consorzio di Bonifica.

....omissis....

b. con campitura rigata arancione e verde la stessa tav.4 individua le aree ad ammissibilità condizionata:

-le seguenti zone riferite agli articoli del PTPR, recepiti ed integrati dal PTCP, prevedono norme che consentono la realizzazione di alcune tipologie di impianti per la gestione dei rifiuti. La loro previsione è subordinata alla redazione di uno strumento di pianificazione nazionale, regionale o provinciale oppure a uno specifico approfondimento di un particolare tematismo:

...omissis...

- art. 12 - Sistema costiero; art.3.12 delle NTA del PTCP; l'ammissibilità è subordinata ad eventuali vincoli e/o condizioni indicati dalla pianificazione urbanistica comunale;

...omissis...

- art. 28 - zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (al riguardo si rinvia al Piano di Tutela delle Acque)

...omissis...

Altri criteri per l'individuazione delle aree ad ammissibilità condizionata:

- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) con particolare riferimento alla Parte terza, Sezione II "tutela delle acque dall'inquinamento"; sono stati compresi i divieti relativi ad aree individuate dal Piano di Tutela delle Acque:

- Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare- pianura: settore di ricarica di tipo A, B, C, D di cui agli artt. 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 e 5.7 del PTA;

Per gli impianti riguardanti le zone/aree sopra elencate, nell'ambito del procedimento di autorizzazione è necessario valutarne la compatibilità al fine di evitare pericoli per la tutela della risorsa idrica, considerando il rischio connesso agli specifici processi produttivi con la vulnerabilità del territorio interessato. Oltre al PTA provinciale, si applicano le disposizioni introdotte dalla D.G.R. n. 543/2018 che superano, qualora in contrasto, la pianificazione provinciale.

...omissis...

c. Le aree interessate da produzioni tipiche e di qualità di cui al D.Lgs. 228/2001 sono soggette ad una variabilità nel tempo superiore alla capacità descrittiva di una loro rappresentazione cartografica all'interno di uno strumento di pianificazione. Pertanto per la generalità degli impianti, le localizzazioni dovranno verificare se ricadono nell'ambito del sistema delle aree di cui all'art. 21 del D.Lgs. n. 228/2001. In sede di procedura di autorizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti o modifiche di impianti esistenti, localizzati negli ambiti territoriali suddetti, le aziende proponenti dovranno predisporre un apposito documento tecnico, attestante che l'attività in esame non rechi pregiudizio alcuno alle aree agricole, alle colture e ai prodotti agricoli ed alimentari interessati. Tale documento sarà oggetto di puntuale valutazione nell'ambito del procedimento di autorizzazione.

...omissis...

Disposizioni specifiche per aree interessate da previsioni già localizzate (lettere: d; e; f)

f. Per gli ambiti compresi nel Progetto Hub portuale, indicati con perimetro continuo rosso nella tav.4, valgono le previsioni indicate dal progetto definitivo approvato dal CIPE il 28.02.2018 nei limiti e alle condizioni posti dalla Provincia con i seguenti atti: delibera di Consiglio Provinciale n.78/2012, delibera di Consiglio Provinciale n. 56/2014, delibera di Consiglio Provinciale n. 53/2017

...omissis...

h. ...omissis...Pertanto gli ambiti ricadenti in "aree non idonee" o ad "ammissibilità condizionata" (di cui precedenti punti a. e b.) per i quali la strumentazione urbanistica comunale consente l'insediamento di attività produttive, qualora interessati da vincoli o condizioni derivanti dal PTA della Provincia di Ravenna vanno considerati idonei alla localizzazione di impianti di recupero rifiuti non pericolosi. L'ammissibilità all'insediamento di tali impianti, analogamente agli insediamenti produttivi, non esclude dal rispetto di ogni vincolo e condizione gravante sull'area e da eventuali limitazioni poste dalla pianificazione comunale per gli impianti di recupero rifiuti.

Per quanto attiene le disposizioni in materia di gestione dei rifiuti il progetto in esame ricade, come evidenziato, in un'area ad ammissibilità condizionata, dovuta alla presenza di un'area di pericolosità media (P2: alluvioni poco frequenti) per quanto riguarda il Reticolo Secondario di Pianura (RSP).

Limitatamente alla compatibilità delle previsioni con il PTA, si prende atto di quanto dichiarato dal proponente, che ne afferma la piena compatibilità, mentre per eventuali ulteriori prescrizioni relative alla protezione delle acque sotterranee costiere nonché a misure relative alla qualità ambientale, si rimanda alle considerazioni sopra indicate.

In merito all'interferenza del sito con aree interessate da alluvioni marine o da reticolo secondario di pianura nell'ambito del presente procedimento di PAUR comprensivo di VIA volontaria, si acquisisce il parere favorevole del Consorzio di Bonifica della Romagna (Prot. 14769 del 11/05/2023), di cui si riporta di seguito un estratto:

"Con riferimento alla Conferenza di Servizi in oggetto, vista la documentazione trasmessa da ARPAE SAC in data 05-05-2023 ed acquisita agli atti consorziali Prot.n.14253 del 08-05-2023, lo scrivente Consorzio comunica quanto segue:

Considerato che

- Dall'analisi del progetto non si rilevano interferenze tra le opere in esame e il reticolo di bonifica consorziale. Le esistenti casse di colmata NADEP risultano infatti ubicate esternamente alle fasce di rispetto consorziali, inoltre il reticolo di bonifica non riceverà apporti idrici derivanti dalle aree d'intervento.

- La zona su cui si trova il sito produttivo, come da cartografia (Tav.223 NE SE) del Progetto di Variante PAI-PGRA "Perimetrazione Aree a rischio idrogeologico" approvato con D.G.R. n.2112 del 05-12-2016,

risulta inquadrata in Art.6 "Aree di potenziale allagamento", con tirante idrico atteso in parte compreso tra cm 50 e cm 150 ed in parte fino a cm 50.

- Per quanto riguarda il rischio alluvioni derivanti dal reticolo secondario (canali di bonifica), secondo la cartografia "Mappa di pericolosità e degli elementi potenzialmente esposti" e "Mappa del Rischio Potenziale" (art. 6 della Direttiva 2007/60/CE e art. 6 del D.Lgs. 49/2010), l'area in esame ricade nello scenario di pericolosità P2-M (Alluvioni poco frequenti con tempo di ritorno tra 100 e 200 anni) con rischio potenziale di tipo R1 (moderato o nullo) e R2 (medio). Il tutto come riscontrabile nelle rispettive tavole cartografiche TAV223SE RAVENNA.

- Preso atto che il progetto prevede lo scavo della cassa di colmata "Nadep Nord" fino a quota +2,05 slm al fine di realizzare il sedime dell'area dell'impianto di trattamento dei fanghi, mentre gli argini si attesteranno a quota + 5,00.

- Preso atto altresì che per quanto riguarda la cassa di colmata "Nadep Centrale" l'escavazione si attesterà a quota +0,50 slm, con innalzamento della sommità arginale a quota +8,50 ed impermeabilizzazione delle arginature.

Tutto ciò premesso

Trattandosi di progetto avente oltre ai previsti argini di contenimento, quota di imposta interna pari a m +2,05 slm nella zona con tirante idrico atteso compreso tra cm 50 e cm 150 e quota di imposta interna pari a m +0.50 slm nella zona con tirante idrico atteso fino cm 50, relativamente alle disposizioni riportate all'art.6.2 delle NTA del PTCP, **nulla osta da parte del Consorzio all'esecuzione degli interventi.**

In relazione le disposizioni in materia di produzioni agricole di pregio, il proponente dichiara nell'elaborato di Valsat che l'area di intervento, situata tra l'area industriale e la Pialassa, nonché l'impianto in progetto, non determinano alcuna differente condizione ambientale né impatti negativi nei confronti di colture di pregio.

In riferimento alle Disposizioni specifiche per aree interessate da previsioni già localizzate, nello specifico relativamente al progetto Hub Portuale, come indicato, valgono le previsioni riportate dal progetto definitivo approvato dal CIPE il 28.02.2018 nei limiti e alle condizioni, qualora attinenti nello specifico l'insediamento in esame, posti dalla Provincia con delibera di Consiglio Provinciale n.78/2012, delibera di Consiglio Provinciale n. 56/2014, e delibera di Consiglio Provinciale n. 53/2017.

Tutto ciò premesso e considerato, preso atto di quanto sopra riportato, si ritengono superate le condizioni poste alla base della valutazione di idoneità delle aree alla collocazione di impianti di recupero di rifiuti.

- Art. 8.1 - Disposizioni in materia di ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovracomunale

2.(D) Il PTCP distingue inoltre fra gli ambiti produttivi di rilievo sovracomunale quelli da considerare 'consolidati' e quelli 'suscettibili di ulteriore sviluppo espansivo' nel seguito brevemente denominati 'ambiti strategici':

- per ambiti produttivi consolidati: si intendono insieme di aree produttive rilevanti per l'entità degli insediamenti in essere e in taluni casi anche per l'entità delle residue potenzialità edificatorie previste nei PRG vigenti, ma che non appaiono indicati per politiche di ulteriore significativa espansione dell'offerta insediativa (oltre a quanto già previsto nei PRG, e nel rispetto degli indirizzi di cui al successivo comma 6.

...omissis...

4.(I) Per tutti gli ambiti specializzati di rilievo sovracomunale di cui al comma 1, la cui individuazione nel dettaglio dovrà avvenire in sede di P.S.C. o di Accordo Territoriale ai sensi del successivo comma 8, si formulano i seguenti indirizzi generali:

- Caratterizzazione di ciascun ambito in base alle proprie condizioni peculiari e potenzialità evolutive, stabilendo a seconda dei casi una caratterizzazione più marcatamente manifatturiera e per la logistica ovvero una caratterizzazione mista per attività manifatturiere, terziarie e commerciali, e definendo in tal caso il mix più opportuno delle altre destinazioni ammissibili.

- Schedatura delle attività produttive presenti e delle specifiche condizioni ambientali e infrastrutturali, anche ai fini di una definizione dei requisiti di compatibilità delle tipologie di attività insediabili.

- In particolare, definizione dell'idoneità o non idoneità dell'ambito per l'insediamento di stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti e di impianti di gestione di rifiuti, e dei relativi requisiti

di insediamento anche in relazione al sistema della viabilità d'accesso, all'esistenza di presidi ambientali e reti di monitoraggio ambientale e, per gli impianti di gestione dei rifiuti, alla baricentricità del sito rispetto al bacino di produzione.

- Riqualificazione e completamento delle dotazioni infrastrutturali ed ecologiche.
- Individuazione di risposte in sito alle esigenze di sviluppo o di reinsediamento delle attività già insediate nell'ambito, fermo restando il rispetto delle compatibilità ambientali e delle limitazioni d'uso dettate dalle altre norme del presente piano.
- Riutilizzazione, ancora per attività di tipo produttivo (secondarie o terziarie) delle aree e degli insediamenti che si rendano disponibili per dismissione.
- Miglioramento delle condizioni di accessibilità per le merci e per le persone, anche con i servizi di trasporto collettivo locale, e delle opportunità di organizzazione della logistica.
- Qualificazione dei servizi comuni alle imprese e dei servizi ai lavoratori.
- Ottimizzazione dei consumi idrici ed energetici, applicazione di azioni finalizzate al risparmio e riutilizzo di tali risorse e alla riduzione e riciclaggio dei rifiuti, in applicazione degli indirizzi di cui al Titolo 12:

- Miglioramento dell'immagine complessiva degli insediamenti in termini di riordino urbanistico, di qualità architettonica, di opere di mitigazione e ambientazione paesaggistica attraverso adeguate dotazioni ecologiche e ambientali, anche destinando a tali finalità parte delle dotazioni prescritte di aree per attrezzature e spazi collettivi.
- Miglioramento della qualità ecologica dell'insediamento e del contesto, anche contribuendo, attraverso le dotazioni ecologiche dell'insediamento stesso, alla realizzazione, al potenziamento o al ripristino di elementi funzionali di rete ecologica.
- Informazione e assistenza per l'accesso ai finanziamenti UE per la qualificazione in senso ambientale delle attività produttive; promozione dell'accesso delle imprese al sistema comunitario di ecogestione e audit ambientale ("EMAS", ISO 14000).
- Promozione di forme di certificazione ambientale riferite all'area produttiva nel suo complesso oltre che alla singola impresa.
- Sostegno a iniziative di marketing territoriale.

5.(I) Per gli ambiti consolidati si indicano i seguenti ulteriori indirizzi specifici:

- l'utilizzo delle potenzialità insediative residue previste dagli strumenti urbanistici vigenti e di quelle derivanti da dismissioni, va governato privilegiando prioritariamente le esigenze di sviluppo e di eventuale

reinsediamento di attività produttive già insediate nell'ambito o nel territorio circostante;

- le ulteriori espansioni insediative, oltre a quanto già previsto al momento dell'adozione delle presenti norme, devono essere motivate in relazione a esigenze, non diversamente soddisfacenti, di sviluppo di attività produttive già insediate nell'ambito, o di eventuale reinsediamento di attività già insediate nel comune o nei comuni o nell'associazione o unione di comuni in cui l'ambito ricade, che debbano trasferirsi, o ancora di realizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti, o a compensazione delle aree già previste a destinazione produttiva eventualmente utilizzate per la realizzazione di infrastrutture di valenza sovracomunale.

8.(D) Per ciascun ambito specializzato di rilievo sovracomunale, la Provincia e i Comuni nel quale l'ambito ricade o comunque interessati o influenzati dalle prospettive dell'ambito sottoscrivono un Accordo territoriale, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 20/2000. Per gli aggregati di ambiti come descritti al comma 3 va sottoscritto un Accordo unitario per l'intero aggregato.

Il vigente PTCP individua l'area portuale tra i ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovracomunale di cui all'art.8.1 e prevede la sottoscrizione dell'Accordo Territoriale ai sensi dell'art.15 della L.R. 20/2000.

Tale disposizione non trova applicazione per i Comuni che alla data di adozione delle vigenti norme del PTCP, abbiano già concluso la Conferenza di pianificazione per il PSC. Pertanto, ricadendo il Comune di Ravenna in questa casistica, l'accordo territoriale non è stato sottoscritto.

L'area di progetto ricade nello specifico all'interno degli ambiti produttivi consolidati, e in particolare, all'interno di zone edificate sature.

In relazione con il comma 5 dell'art 8.1, si prende atto di quanto dichiarato dal Proponente nell'elaborato di Valsat (Vol 4 elaborato 4) e nell'elaborato SIA Quadro Progettuale (Vol 1 elaborato 4 rev 3), laddove risulta che l'attività in esame appare difficilmente insediabile altrove, e ragionevolmente collocata in posizione ottimale rispetto al prodotto trattato.

Inoltre, tale tipologia di opera si configura come opera di pubblica utilità, la cui attuazione concorre alla realizzazione dell'obiettivo di cui al comma 4 dell'art 4.1 "Ottimizzazione dei consumi idrici ed energetici, applicazione di azioni finalizzate al risparmio e riutilizzo di tali risorse e alla riduzione e riciclaggio dei rifiuti."

- Art. 8.5 - Disposizioni in materia di poli funzionali

1.(I) In materia di poli funzionali il PTCP assume i seguenti obiettivi specifici:

- valorizzare alla dimensione regionale/nazionale e, ove del caso, internazionale ciascuna delle funzioni di eccellenza che qualificano il sistema economico e territoriale ravennate;

- contenere e ridurre l'impatto ambientale dei poli funzionali e in particolare il consumo di risorse non rinnovabili e la produzione di rifiuti, qualora non sia specificamente previsto il loro riutilizzo, recupero o riciclaggio; migliorare le condizioni di compatibilità con le funzioni del contesto circostante;

omissis

2.(D) Il PTCP, in applicazione dell'art. A-15 della L.R. 20/2000, e sulla base di criteri di definizione e di soglie quantitative di cui al Quadro Conoscitivo, individua i poli funzionali esistenti da consolidare, sviluppare, riqualificare, nonché quelli già previsti con precedenti atti di pianificazione o di programmazione. Tali poli, individuati sulla base di criteri e valutazioni espressi nella Relazione del PTCP, sono di seguito elencati, e sono inoltre individuati, con grafie puramente simboliche, nella tav. 5 del PTCP:

4- porto di ravenna

Omissis

4.(D) Per ciascuno dei poli funzionali elencati ai commi precedenti deve essere sottoscritto un Accordo territoriale ai sensi dell'art. 15 della L.R. 20/2000 fra la Provincia, il Comune nel quale il polo ricade, nonché la Regione nei casi ove siano coinvolte sue specifiche competenze.

L'accordo riguarda:

- la definizione delle aree interessate dalle unità e dalle funzioni che costituiscono il polo funzionale, a precisazione, integrazione e individuazione di quanto elencato nelle norme del PTCP;

- la definizione delle linee evolutive del polo, ivi compresa la precisazione delle tipologie di attività insediabili;

- la definizione degli interventi necessari, in relazione alle condizioni e alle problematiche specifiche del polo, per perseguire gli obiettivi di cui al primo comma e gli indirizzi specifici espressi, con riferimento a determinati poli, nella Relazione del PTCP;

- gli interventi opportuni per il contenimento dei consumi energetici e idrici del polo, ai sensi degli artt. 12.4 e 12.7;

- gli interventi per il miglioramento della qualità ecologica dell'insediamento e del contesto, anche contribuendo ove possibile, attraverso le dotazioni ecologiche dell'insediamento stesso o destinando a tali finalità parte delle dotazioni prescritte di aree per attrezzature e spazi collettivi, alla realizzazione, al potenziamento o al ripristino di elementi funzionali di rete ecologica;

-le eventuali previsioni di espansioni insediative, qualora necessarie oltre a quanto già previsto negli strumenti urbanistici vigenti, e le condizioni di infrastrutturazione, per la qualità ambientale e per la mobilità, a cui tali espansioni sono subordinate;

- la definizione delle risorse necessarie in relazione agli interventi previsti, delle fonti finanziarie, e in particolare le forme di contribuzione finanziaria da parte dei soggetti gestori del polo funzionale;

- gli aspetti riguardanti la programmazione temporale e l'attuazione degli interventi, nonché, ove opportuno, quelli relativi alla gestione delle opere realizzate;

6.(D) Fino all'approvazione dell'Accordo territoriale, gli strumenti urbanistici comunali disciplinano le attività dei poli funzionali elencati al comma 2 e possono dare attuazione agli interventi o nuove previsioni determinate o derivanti da progettazioni già in corso, mentre non possono introdurre nuove previsioni di rilevanti espansioni dell'area di insediamento degli

stessi. Dopo l'approvazione dell'Accordo territoriale gli strumenti urbanistici comunali provvedono a precisare e a disciplinare dal punto di vista urbanistico, edilizio e infrastrutturale gli interventi di trasformazione, sviluppo o qualificazione stabiliti nell'Accordo, a precisare i livelli prestazionali da raggiungere per garantire l'accessibilità e la compatibilità ambientale, a specificare le opere di infrastrutturazione necessarie.

Il vigente PTCP individua l'area portuale tra i "Poli funzionali" di cui all'art.8.5 e prevede la sottoscrizione dell'Accordo Territoriale ai sensi dell'art.15 della L.R. 20/2000.

A riguardo, si richiamano le considerazioni del punto precedente.

L'area di progetto, pur non essendo direttamente interessata da particolari ambiti di tutela paesaggistica e naturalistica, risulta tuttavia prospiciente alla Pialassa Piomboni, e ricade nel bacino del Canale Candiano, per il **quale l'art 5.2 Obiettivi di qualità ambientale e misure generali per il loro raggiungimento** dispone quanto segue:

5.(D) Canale Candiano. Viste le peculiari caratteristiche dell'asta del Canale Candiano, non incluso in area sensibile ai sensi del Dlgs 152/06, ma con diretta connessione con aree sensibili (Piallasse Piombone e Baiona, ed area costiera dell'Adriatico), e in considerazione del fatto che è parte dell'ambito portuale, le presenti Norme dispongono in via transitoria, per l'asta del Candiano, un particolare regime di vincoli e di approfondimenti conoscitivi.

In forza della sottoposizione del progetto in esame al procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale volontaria ai sensi dell'art. 4, comma 2 della L.R. 4/2018, nonché al procedimento di VALSAT ai sensi dell'art 5 LR 20/2000 relativo alla variante della strumentazione urbanistica comunale, si prende atto delle integrazioni documentali prodotte, relative alla definizione dello stato attuale dei luoghi e alla verifica degli impatti di progetto sulle matrici ambientali, e delle valutazioni degli enti competenti in materia ambientale coinvolti nel presente procedimento di PAUR, subordinando l'attuazione del progetto al rispetto di eventuali prescrizioni di dettaglio degli stessi comprese nel presente procedimento e esplicitati nei relativi pareri di competenza.

b. SULLA VALUTAZIONE DELLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

In adempimento a quanto previsto dall'art. 19 della LR 24/2017, per il caso in esame sono stati individuati quali soggetti competenti in materia ambientale: AUSL Romagna, ARPAE, Consorzio di Bonifica della Romagna, Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio, Ente di Gestione Parchi e Biodiversità Delta del Po', dai quali sono pervenuti i relativi pareri di seguito riportati:

- AUSL, parere prot. 213687 del 15/12/2023

È stato condotto da parte dei competenti Servizi di questo Dipartimento l'esame del progetto, della documentazione tecnica allegata all'istanza di cui all'oggetto e delle successive integrazioni. Dalla valutazione sotto il profilo igienico-sanitario dell'intervento proposto, per quanto riguarda gli aspetti ambientali questo servizio non riscontra pareri ostativi.

- ARPAE – parere prot. 219970 del 28/12/2023;

Variante Urbanistica

...omissis...

Tenuto conto che l'oggetto della variante è inerente alla realizzazione di una opera da collocare all'interno dell'area portuale di Ravenna, che consiste in un impianto di trattamento dei fanghi di dragaggio. La realizzazione dell'opera comporta la predisposizione di variante al RUE di Ravenna, che attualmente individua l'area del sedime d'impianto largamente ricompresa nell'ambito della classificazione Sp2 – Aree consolidate per attività produttive portuali facenti parte di PU vigenti alla data di adozione del PSC, ed in piccola parte ricompresa all'interno della Sp6 – Servizi al porto. La variante è tesa a riclassificare l'area Sp2 in area Sp1 – Aree consolidate per attività produttive portuali, e ad operare la medesima riclassificazione per parte dell'area Sp6 – Servizi al porto.

Così come dichiarato dal proponente la variante legata al progetto di opera di pubblica utilità non varia la natura dell'area, ovvero è temporalmente legata al tempo di vita utile dell'impianto. Pertanto la stessa area non diventa, per effetto della variante in esame, sito libero da

pianificazione, poiché al fine vita d'impianto l'area si andrà a riconfigurare nella situazione di partenza, con necessità di un processo di pianificazione per la determinazione degli usi successivi. Alla luce di quanto sopra, la sostenibilità ambientale della variante è legata alla sostenibilità ambientale del progetto e la compatibilità per le varie matrici ambientali, rifiuti, acustica, terre e rocce da scavo, atmosfera e scarichi idrici si articola nelle considerazioni espresse nel presente nota e nella relazione tecnica istruttoria inviata dal Servizio territoriale ad Arpae Sac con PG/2023/216584 del 20/12/2023.

Per quanto riguarda la compatibilità del tracciato individuato per trasferire il materiale di risulta, che verrà refluito dalla draga nella cassa di colmata ex NADEP Centrale, adibita ad idoneo deposito di rifiuti in R13, mediante apposita tubazione, sia galleggiante, nel primo tratto in piallassa, sia fissa, montata a terra e lungo il perimetro della cassa di colmata denominata "Ex-Carni", si rimanda alle ulteriori eventuali valutazioni che verranno espresse dall'Ente Parco.

Matrice terre e rocce da scavo

Esaminato l'elaborato 16 Piano terre e rocce da scavo del volume 2 (Progetto definitivo), si ritiene che tale elaborato è conforme a quanto previsto dal DPR 120/2017 e dalla Linee guida SNPA 22/2019 sull'applicazione della disciplina per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo e che sono stati integrati alcuni aspetti, così come richiesti da questo Servizio nel corso dell'istruttoria per l'approvazione del progetto in esame.

Nello specifico, tenuto conto che le linee guida SNPA, nell'allegato denominato "misure per la mitigazione degli effetti per il trattamento a calce sull'ambiente", suggeriscono di scegliere una modalità per la valutazione della ventosità e di fornire una descrizione di quale metodologia si intende adottare, il proponente ha ritenuto di installare in cantiere un anemometro a coppe per il monitoraggio della velocità del vento e di provvedere all'interruzione del trattamento con velocità del vento maggiore di 40 km/h (11 m/s) in accordo con la Guida tecnica "Traitement des sol a la chaux et/ou aux liants hydrauliques" del Ministero dei Trasporti Francese (2000).

Fermo restando quanto sopra da un punto di vista tecnico e di tutela ambientale, questo Servizio nulla ha da obiettare rispetto a quanto presentato, da un punto di vista normativo, rimane da chiarire lo status delle normali pratiche industriali ex allegato 3 DM 161/2004.

Nella sentenza del Consiglio di Stato, la Corte ha fatto un semplice richiamo su quanto già valutato anche in sede di lavori parlamentari durante l'emanazione del Dpr 120/2017 per superare la procedura di infrazione comunitaria Eu-Pilot n. 5554/13/ENVI, rispetto alle normali pratiche industriali ed al trattamento a calce/cemento.

Ispra è stata interpellata da Arpae sul tema specifico della sentenza del Consiglio di Stato e nella sua risposta "parere tecnico ISPRA, reso a seguito di richiesta da parte del MiTE con nota prot. m_ante.MiTE.REGISTRO UFFICIALE.USCITA 93891 del 28/7/2022, conclude la propria valutazione con queste parole:

"E' opportuno evidenziare che le valutazioni sopra esposte hanno carattere esclusivamente tecnico e che le Linee Guida del SNPA sono state redatte precedentemente alla pronuncia del Consiglio di Stato (Sentenza n. 48 del 7/01/2022). Pertanto, nel confermare la validità tecnica delle considerazioni sopra esposte, si rimanda a Codesto Ministero l'analisi della citata sentenza per valutare se, come indicato dalla V Sezione, in base a quanto disposto dal Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo (D.P.R. 120/2017), non sia più consentito considerare l'utilizzo della calce per stabilizzare le terre e rocce da scavo, quale normale pratica industriale."

La linea guida SNPA, per quanto pienamente condivisa nel merito tecnico del caso specifico dall'Arpae, non ha valore di norma e risulta redatta prima della sentenza, si auspica pertanto nelle more della revisione del dlgs 120/2017, previsto dall'art. l'art. 48 del recente Decreto Legge n. 13 del 24 febbraio 2023, convertito con la Legge 21 aprile 2023, n. 41, venga definitivamente chiarita la possibilità ed il ricorso a trattamenti delle terre e rocce da scavo con calce o cemento per il consolidamento tecnico dei suoli finalizzato alla realizzazione delle opere.

Pertanto nulla osta, esclusivamente dal punto di vista tecnico-ambientale, a quanto proposto dall'Autorità di Sistema Portuale nel piano di utilizzo che prevede il trattamento a calce di parte delle terre e rocce utilizzate.

Matrice Acustica

Lo studio previsionale di impatto acustico datato Gennaio 2023 contiene tutti gli elementi al fine del parere Arpae ed in particolare:

Collocazione dell'intervento.

L'area di studio interessa il Comune di Ravenna, che ha approvato la classificazione acustica con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 - P.G. 78142/15. Successivamente, in conseguenza a varianti agli strumenti urbanistici, sono state approvate diverse varianti alla zonizzazione acustica. I limiti applicabili di cui al D.P.R. 142/04 sono definiti in Classe V nella Fascia A di 100 m dal bordo carreggiata ed in Classe IV nei secondi 50 m.

Dall'analisi dei risultati dei rilevamenti fonometrici effettuati dal TCA, si evidenzia che il clima acustico del sito è compatibile con i limiti di Classe VI, pari a 70.0 dBA nel periodo diurno, periodo in cui viene svolta l'attività.

I recettori nell'intorno del sito sono stati tutti rappresentati e valutati, gli unici edifici residenziali sono ubicati a distanze significative a Sud di via Trieste e sono inseriti in Classe IV con limite diurno di 65,0 dBA ed in Classe III, con limite diurno di 60,0 dBA; si segnala altresì la presenza dell'area SIC-ZPS "Pialassa Piomboni" inserita in Classe I, con limite diurno di 50,0 dBA.

I rilevamenti fonometrici effettuati per la caratterizzazione esterna al sito hanno evidenziato la compatibilità con i limiti previsti dalla classificazione acustica.

Caratterizzazione acustica (fase di esercizio) .

Per quanto concerne la fase di esercizio sono state individuate le potenziali sorgenti sonore e caratterizzate in termini di ubicazione piano-altimetrica, periodo di funzionamento, potenza sonora e spettro in frequenza. Le stime dei livelli sonori sono state effettuate con l'ausilio del modello previsionale Soundplan ed hanno evidenziato il rispetto dei limiti di legge previsti dalla normativa vigente in corrispondenza di tutti i ricettori individuati.

Valutazione dell'impatto acustico dovuto all'incremento del traffico veicolare.

In aggiunta alle sorgenti individuate per la fase di esercizio si sono considerati anche i movimenti dei mezzi pesanti all'interno dell'area parcheggio e nella viabilità interna. Il traffico mezzi pesanti stimato per il trasporto verso i siti di destinazione finale delle sabbie, dei pannelli disidratati e dei materiali contaminati si sono stimati pari a ca. 6 viaggi/ora in periodo diurno.

Si prevede un volume di traffico esclusivamente giornaliero pari a complessivamente a ca. 12 transiti/ora di veicoli pesanti (considerando i transiti in andata e ritorno A/R) per il transito dei mezzi pesanti nella viabilità esterna all'area produttiva.

Caratterizzazione acustica (fase di cantiere).

Per quanto concerne la fase di cantiere le valutazioni effettuate hanno permesso di evidenziare come la rumorosità dei vari macchinari/mezzi d'opera impiegati nelle diverse fasi previste per la realizzazione dell'opera sia risultata compatibile con il limite imposto dalla DGR 1197/2020 in corrispondenza di tutti i ricettori individuati.

Pertanto, visto quanto sopra si esprime parere favorevole alla condizione che sia effettuato un monitoraggio sia in fase di cantiere che di esercizio presso i recettori residenziali denominati R05 e R06 a conferma di quanto emerso dal modello previsionale.

- Consorzio di Bonifica della Romagna – prot. 14769 del 11/05/2023

Con riferimento alla Conferenza di Servizi in oggetto, vista la documentazione trasmessa da ARPAE SAC in data 05-05-2023 ed acquisita agli atti consorziali Prot.n.14253 del 08-05-2023, lo scrivente Consorzio comunica quanto segue:

Considerato che

- Dall'analisi del progetto **non si rilevano interferenze** tra le opere in esame e il reticolo di bonifica consorziale. Le esistenti casse di colmata NADEP risultano infatti ubicate esternamente alle fasce di rispetto consorziali, inoltre il reticolo di bonifica non riceverà apporti idrici derivanti dalle aree d'intervento.

- La zona su cui si trova il sito produttivo, come da cartografia (Tav.223 NE SE) del Progetto di Variante PAI-PGRA "Perimetrazione Aree a rischio idrogeologico" approvato con D.G.R. n.2112 del 05-12-2016, risulta inquadrata in Art.6 "Aree di potenziale allagamento", con tirante idrico atteso in parte compreso tra cm 50 e cm 150 ed in parte fino a cm 50.

Per quanto riguarda il rischio alluvioni derivanti dal reticolo secondario (canali di bonifica), secondo la cartografia "Mappa di pericolosità e degli elementi potenzialmente esposti" e "Mappa del Rischio Potenziale" (art. 6 della Direttiva 2007/60/CE e art. 6 del D.Lgs. 49/2010), l'area in esame ricade nello scenario di pericolosità P2-M (Alluvioni poco frequenti con tempo di ritorno tra 100 e 200

anni) con rischio potenziale di tipo R1 (moderato o nullo) e R2 (medio). Il tutto come riscontrabile nelle rispettive tavole cartografiche TAV223SE RAVENNA.

– Preso atto che il progetto prevede lo scavo della cassa di colmata “Nadep Nord” fino a quota +2,05 slm al fine di realizzare il sedime dell’area dell’impianto di trattamento dei fanghi, mentre gli argini si attesteranno a quota + 5,00.

– Preso atto altresì che per quanto riguarda la cassa di colmata “Nadep Centrale” l’escavazione si attesterà a quota +0,50 slm, con innalzamento della sommità arginale a quota +8,50 ed impermeabilizzazione delle arginature.

Tutto ciò premesso

Trattandosi di progetto avente oltre ai previsti argini di contenimento, quota di imposta interna pari a m +2,05 slm nella zona con tirante idrico atteso compreso tra cm 50 e cm 150 e quota di imposta interna pari a m +0.50 slm nella zona con tirante idrico atteso fino cm 50, relativamente alle disposizioni riportate all’art.6.2 delle NTA del PTCP, **nulla osta da parte del Consorzio all’esecuzione degli interventi.**

...omissis...

- Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna Forlì -Cesena e Rimini - prot. 65753 del 14/04/2023

In riferimento al procedimento indicato in oggetto, visto quanto richiesto da questo Ufficio con nota prot. 3149 del 27/02/2023;

preso atto della documentazione presentata dal proponente in data 04/04/2023 e nello specifico della dichiarazione sostitutiva firmata dal RUP sulla non assoggettabilità del progetto in esame alla procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico;

questa Soprintendenza, limitatamente agli aspetti di tutela archeologica, non rileva ulteriori criticità e dichiara che la documentazione presentata dal proponente risulta esaustiva per gli aspetti di propria competenza, ai fini della verifica di completezza.

- Ente Gestione Parchi e Biodiversità Delta del Po - Provvedimento VINCA n. 2023/00296, prot. 218259 del 22/12/2023

IL DIRETTORE

...omissis...

considerato che, dalla documentazione presentata l’intervento risulta ricadere:

- all’esterno della perimetrazione definita dal Piano Territoriale della “Stazione Pineta di San Vitale e Piasse di Ravenna”

- all’esterno dei perimetri della ZSC ZPS IT4070006 PIALASSA DEI PIOMBONI, PINETA DI PUNTA MARINA

ma in area adiacente ai perimetri della Stazione del Parco e del Sito Rete Natura 2000.

L’Ente di gestione scrivente in funzione della legge 04/2021 ha la responsabilità di valutare l’eventuale incidenza ambientale degli interventi ed attività proposte sugli habitat e sulle specie del Sito Rete Natura 2000 confinante con l’area di intervento, contribuendo nell’ambito della Conferenza Servizi convocata, alla definizione della fattibilità ambientale del progetto presentato.

Il progetto qui in valutazione consiste in:

- realizzazione di un impianto di recupero dei fanghi di dragaggio in grado di trattare i sedimenti in modo tale da consentirne l’utilizzo, avendo cessato la qualifica di rifiuto, per il riempimento di ex-cave.

- Una volta trattati, tali fanghi perderanno la loro qualifica di rifiuti e potranno essere utilizzati nel rispetto di quanto previsto dall’art. 184-quater D. Lgs 152/2006.

- L’impianto più oltre descritto sarà quindi utilizzato per consentire il recupero di fanghi di dragaggio. Il ciclo complessivo dei materiali di escavo è il seguente:

a) dragaggio;

b) conferimento al bacino di accumulo sotto forma di torbida;

c) conferimento torbida al trattamento;

d) separazione della frazione materiali grossolani;

e) separazione sabbie con granulometria $\geq 0,063$ mm dall’argilla e dai limi sottili che restano in sospensione;

f) separazione idrocarburi;

g) depurazione dell'acqua di separazione dai fanghi e delle acque di processo per ottenere uno scarico che rispetti i limiti normativi;

h) trattamento dei fanghi;

i) disidratazione dei fanghi fino ad arrivare ad una umidità residua $\leq 25\%$;

j) conferimento dei materiali che cessano la qualifica di rifiuto ai siti pre individuati.

- La cassa di colmata NADEP-nord, verrà resa disponibile con un piano di imposta a quota +2,05, che costituirà la quota di sedime dell'area dell'impianto. Il materiale compreso fra le quote +2,05 m e +0,5 m slm all'interno della cassa sarà riutilizzato, opportunamente trattato in situ con materiali aggreganti per migliorarne le caratteristiche geotecniche, come sottofondazione per l'impianto e le aree di transito mezzi, evitando di fatto sbancamenti e smaltimenti a discarica dei materiali attualmente in sito.

- La cassa di colmata NADEP-centrale verrà utilizzata quale bacino di accumulo dei rifiuti da trattare; è stato sviluppato un progetto di sistemazione del bacino, che prevede sostanzialmente: la definizione delle zone di refluimento del materiale dragato dai canali, la possibilità di movimentazione di una draga di rilancio dei materiali di escavo, la realizzazione di una strada perimetrale lungo la sommità dell'argine del canale per permettere la movimentazione dei mezzi di manutenzione.

- Va specificato che il bacino NadeP centrale sarà reso impermeabile mediante apposizione di geomembrane in HDPE,

- L'impianto proposto è in grado di lavorare su più linee in parallelo, che permetteranno il trattamento con una capacità di trattamento pari a 775 m³/h di torbida (circa 80% acqua, 20% sedimento).

- Durante le operazioni di refluimento del materiale, dalla draga alla cassa di Colmata NadeP Centrale, sarà previsto un presidio stabile di un addetto per la verifica visiva continua della tubazione e degli accoppiamenti flangiati: un controllo di interfaccia, mediante contatto radio continuo, sarà garantito tra l'operatore della draga, l'addetto al monitoraggio della tubazione e l'operatore della draga situata nella Cassa di Colmata NadeP Centrale, al fine di assicurare l'interruzione immediata del refluimento in caso eventuali criticità. Nel caso di perdite accidentali della tubazione una squadra di pronto intervento sarà immediatamente allertata per la messa in atto di opportune misure di contenimento e segregazione dell'area.

- Ad ulteriore protezione di sversamenti fortuiti in piallassa si prevede l'apposizione, in corrispondenza di tutti gli attacchi flangiati della tubazione di refluimento, di idoneo muro di contenimento prefabbricato interposto tra il tubo e la piallassa stessa

Preso atto del fatto che:

- Eventuali fanghi di dragaggio provenienti da porti diversi da quello di Ravenna giungeranno a bordo della draga e saranno conferiti nelle medesime modalità previste per i fanghi del porto di Ravenna. Tali fanghi potranno comunque provenire esclusivamente da porti siti nella Regione Emilia-Romagna

Per quanto concerne la procedura di Valutazione d'Incidenza, visti:

- le Direttive n. 92/43/CEE "Habitat" e 2009/147/CE "Uccelli";

- il DPR 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", successivamente modificato dal DPR 12 marzo 2003, n. 120, con i quali si dà applicazione in Italia alle suddette direttive comunitarie, che ha affidato alle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano il compito di regolamentare le procedure per l'effettuazione della valutazione di incidenza;

- la Legge Regionale 14/04/2004, n. 7 "Disposizioni in materia ambientale";

- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 DM 17 ottobre 2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione e zone di protezione speciale";

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1419/2013 "Recepimento DM n.184/07 'Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS). Misure di conservazione gestione ZPS" allegati n. 1 e n. 4;

- la Carta Ufficiale degli Habitat della Regione Emilia-Romagna (approvata con determinazione n. 2611 del 05/03/2015);
- la Delibera di Giunta Regionale n.79 del 22/01/2018 "Approvazione delle misure generali di conservazione, delle misure specifiche di conservazione e dei piani di gestione dei siti Rete Natura 2000, nonché della proposta di designazione delle ZSC e delle modifiche alle delibere n. 1191/07 e n.667/09";
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1147 del 16/07/2018 "Approvazione delle modifiche alle misure generali di conservazione, alle misure specifiche di conservazione e ai piani di gestione dei Siti Natura 2000, di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 79/2018 (allegati A, B e C)";
- i Decreti Ministeriali di designazione delle ZSC del 03/04/2019;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 1174 del 10/07/2023 "Direttiva Regionale sulla Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA)";
- la Determina dirigenziale 3 luglio 2023, n. 14585 – Allegato A;
- la Determina dirigenziale 3 luglio 2023, n. 14561 - Allegato 1;
- la Deliberazione del Comitato Esecutivo del Parco del Delta del Po n. 15/2023 che approva le modifiche ed integrazioni alle condizioni d'obbligo ed all'elenco tipologie di piani, programmi, progetti, interventi attività di modesta entità, ritenuti non incidenti negativamente sulle specie animali e vegetali e sugli habitat di interesse comunitario presenti nei Siti Rete Natura 2000, proposti dalla Regione Emilia Romagna, in relazione ai Siti Rete Natura 2000 di competenza dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità-Delta del Po;
- la documentazione presentata a supporto della valutazione di incidenza ambientale;

Si evidenzia come:

Pur prendendo atto del fatto che i luoghi di conferimento finale dei materiali dragati depositati in cassa di colmata NADEP centrale e successivamente trattati in cassa di colmata NADEP- nord a fine trattamento, non corrispondono ad aree parco, si ricorda che:

- è vietato il conferimento di rifiuti all'interno del territorio del Parco
- le determinazioni espresse assumono quale base le valutazioni svolte dalla competente ARPAE Ravenna in merito alla qualità dei materiali da gestire

Per quanto di competenza si valuta che:

l'intervento/opera/attività con le modalità illustrate e con le ulteriori accorgimenti per evitare la dispersione eventuale di materiali in Pialassa in caso di fuoriuscite, non presenta incidenza negativa significativa sugli habitat, sulle specie animali e vegetali di interesse comunitario presenti nei Siti Rete Natura 2000 interessati e pertanto risulti essere compatibile con la corretta gestione del Sito coinvolto, anche grazie alle mitigazioni previste dal progetto stesso.

RILASCIA VALUTAZIONE DI INCIDENZA

ad Autorità Portuale di Ravenna per la realizzazione dell'intervento proposto con le modalità indicate.

Si mette in evidenza che il presente provvedimento viene reso esclusivamente ai sensi della L.R. 06/05 e ss.mm.ii., e non sostituisce eventuali autorizzazioni necessarie all'effettuazione delle attività in oggetto, di competenza di altri Enti e/o soggetti preposti alla gestione territoriale dell'area indicata.

Il presente atto viene inviato ai richiedenti o loro tecnico incaricato, al Comune territorialmente interessato ed ai soggetti competenti per la sorveglianza ed il controllo dei contenuti del provvedimento stesso, come da lettera di trasmissione allegata.

La documentazione progettuale relativa al procedimento in oggetto è stata depositata e pubblicata nei termini di legge, e sia durante il primo periodo di pubblicazione di 30 giorni dal 10/05/2023 al 09/06/2023, sia durante il periodo di pubblicazione delle integrazioni di 15 giorni, dal 27/09/2023 al 12/10/2023, non sono pervenute osservazioni in merito all'intervento oggetto del presente PAUR.

c. PARERE SU COMPATIBILITA' RISPETTO AL RISCHIO SISMICO

In base a quanto previsto dall'Art. 5 della L. R. n° 19/2008, dal D.M. 11/03/1988 al punto "H" e dalle N.T.C. 17/01/2018 al punto "6.12" (fattibilità di opere su grandi aree) questo Servizio

VISTO

la Relazione geologica e sismica ;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

per quanto di competenza, sulla compatibilità del progetto con le condizioni geomorfologiche del territorio in relazione al rischio sismico del medesimo.

Il presente parere è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni da applicarsi in sede di progettazione esecutiva:

- *1: gli sterri e i riporti vanno ridotti al minimo compatibile con le problematiche dell'area;*
- *2: il valore di Vs30 e la categoria dei terreni di fondazione (qui riportata come categoria C) va riferito non al piano di campagna attuale ma alla quota del presumibile piano fondale, si dovranno tenere in adeguato conto le frequenze proprie del terreno di fondazione in modo tale da evitare fenomeni di risonanza in caso di sisma;*
- *3: andranno seguite tutte le indicazioni fornite dalla relazione geologica in particolar modo quelle riguardanti il potenziale di liquefazione e i cedimenti post-sisma entrambi di entità non trascurabile;*
- *4: si richiede quindi di presentare, per le opere in progetto, specifica relazione geologica e geotecnica, corredata da ulteriori indagini geognostiche in situ e di laboratorio, in sede di progettazione esecutiva;*
- *5: per i calcoli relativi alle problematiche sismiche si suggerisce di utilizzare valori della Magnitudo non inferiori a quelle massime previste per la Zona Sismogenetica di cui fa parte la zona oggetto di studio.*

CONSIDERATO:

CHE ai sensi dell'art. 32 della L.R. 20/2000 la Giunta provinciale può sollevare osservazioni in merito alla conformità del PSC al PTCP e agli altri strumenti della pianificazione provinciale e regionale, limitatamente agli ambiti delle materie di pertinenza dei piani stessi, nonché alle eventuali determinazioni assunte in sede di accordo di pianificazione.

CHE ai sensi degli artt. 33 e 34 della L.R. 20/2000 la Giunta Provinciale "può formulare riserve relativamente a previsioni di piano che contrastino con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello superiore".

CHE sulla base della relazione di Valsat che comprende una descrizione del progetto, le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente, i soggetti ambientalmente competenti sopra elencati si sono espressi tutti con parere favorevole alla variante, dettando alcune condizioni/prescrizioni così come sottolineato nel "constatato";

CHE durante il periodo di pubblicazione non sono pervenute osservazioni.

CHE le previsioni di cui alla variante in oggetto non contrastano con le prescrizioni, le direttive e gli indirizzi del vigente PTCP, sia nella sua componente paesistica che pianificatoria;

Tutto ciò PREMESSO, CONSTATATO E CONSIDERATO

PROPONE

1. DI ESPRIMERE parere favorevole alla variante urbanistica compresa nel procedimento unico di VIA per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR), comprensivo di valutazione di impatto ambientale (VIA) volontaria, ai sensi del D.lgs. n. 152/2006, della L.R. n. 4/2018, e autorizzazione unica in procedura ordinaria ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 relativo al progetto "Impianto di recupero di rifiuti non pericolosi costituiti da materiali di dragaggio", localizzato nel Comune di Ravenna (RA) proposto da Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro-Settentrionale";
2. DI ESPRIMERE, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 20/2000, sulla base della documentazione di progetto e sentite al riguardo le Autorità che per le loro specifiche competenze ambientali hanno interesse agli effetti dovuti all'applicazione degli strumenti urbanistici, parere motivato positivo in merito alla sostenibilità ambientale Valsat della variante urbanistica compresa nel procedimento unico di VIA per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR), comprensivo di valutazione di impatto ambientale (VIA) volontaria, ai sensi del D.lgs. n. 152/2006, della L.R. n. 4/2018, e autorizzazione unica in procedura ordinaria ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 relativo al progetto "Impianto di recupero di rifiuti non pericolosi costituiti da materiali di dragaggio", localizzato nel Comune di Ravenna (RA) proposto da Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro-Settentrionale, alle condizioni riportate al punto b) del "Constatato" della presente relazione;
3. DI ESPRIMERE parere favorevole, relativamente alla verifica della compatibilità delle previsioni urbanistiche in esame con le condizioni di pericolosità locale del territorio, di cui all'art.5 della L.R. 19/2008, alle condizioni riportate al punto c. del "Constatato" della presente Relazione.
4. DI DEMANDARE al Servizio Pianificazione Territoriale, gli adempimenti di competenza relativi alla pubblicazione sul sito web della Provincia dell'Atto, come indicato al comma 8 dell'art. 5 della L.R. 20/2000.
5. DI DEMANDARE al Servizio Pianificazione Territoriale la trasmissione dell'Atto al Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna.
6. DI DICHIARARE L'ATTO immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 al fine di dare corso agli adempimenti procedurali inerenti e conseguenti.

IL FUNZIONARIO DEI SERVIZI TECNICI
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
(*Geologo Giampiero Cheli*)
f.to digitalmente

IL FUNZIONARIO DEI SERVIZI TECNICI
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
(*Paesaggista Giulia Dovadoli*)
f.to digitalmente



Provincia di Ravenna

Proponente: /Pianificazione Territoriale

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

su PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PROPOSTA n. 41/2024

OGGETTO: COMUNE DI RAVENNA - PROCEDIMENTO UNICO DI VIA PER IL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE (PAUR), COMPRENSIVO DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA) VOLONTARIA, AI SENSI DEL D.LGS. N. 152/2006, DELLA L.R. N. 4/2018, E AUTORIZZAZIONE UNICA IN PROCEDURA ORDINARIA AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS. 152/06 RELATIVO AL PROGETTO "IMPIANTO DI RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI COSTITUITI DA MATERIALI DI DRAGAGGIO", LOCALIZZATO NEL COMUNE DI RAVENNA (RA) PROPOSTO DA AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRO-SETTENTRIONALE. RETTIFICA PER SOSTITUZIONE ALLEGATO.

SETTORE INTERESSATO

Il sottoscritto Responsabile del *setto*re interessato ESPRIME ai sensi e per gli effetti dell'art 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Ravenna, 12/01/2024

IL DIRIGENTE del SETTORE
NOBILE PAOLO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)



Provincia di Ravenna

Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Registro per gli Atti del Presidente della Provincia

N. 4 DEL 12/01/2024

OGGETTO: COMUNE DI RAVENNA - PROCEDIMENTO UNICO DI VIA PER IL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE (PAUR), COMPRENSIVO DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA) VOLONTARIA, AI SENSI DEL D.LGS. N. 152/2006, DELLA L.R. N. 4/2018, E AUTORIZZAZIONE UNICA IN PROCEDURA ORDINARIA AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS. 152/06 RELATIVO AL PROGETTO "IMPIANTO DI RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI COSTITUITI DA MATERIALI DI DRAGAGGIO", LOCALIZZATO NEL COMUNE DI RAVENNA (RA) PROPOSTO DA AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRO-SETTENTRIONALE. RETTIFICA PER SOSTITUZIONE ALLEGATO.

Il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.

Ravenna, 15/01/2024

IL DIPENDENTE INCARICATO

MAZZEO MASSIMO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 D.Lgs n 82/2005 e ss.mm.ii.)



Provincia di Ravenna

Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Registro per gli Atti del Presidente della Provincia

N. 4 DEL 12/01/2024

OGGETTO: COMUNE DI RAVENNA - PROCEDIMENTO UNICO DI VIA PER IL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE (PAUR), COMPRENSIVO DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA) VOLONTARIA, AI SENSI DEL D.LGS. N. 152/2006, DELLA L.R. N. 4/2018, E AUTORIZZAZIONE UNICA IN PROCEDURA ORDINARIA AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS. 152/06 RELATIVO AL PROGETTO "IMPIANTO DI RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI COSTITUITI DA MATERIALI DI DRAGAGGIO", LOCALIZZATO NEL COMUNE DI RAVENNA (RA) PROPOSTO DA AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRO-SETTENTRIONALE. RETTIFICA PER SOSTITUZIONE ALLEGATO.

Si CERTIFICA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. e dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69 e ss.mm.ii, l'avvenuta regolare pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on line n. 48 di pubblicazione, di questa Provincia dal 12/01/2024 al 27/01/2024 per 15 giorni consecutivi.

Ravenna, 29/01/2024

**IL DIPENDENTE INCARICATO
MAZZEO MASSIMO**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 D.Lgs n 82/2005 e ss.mm.ii.)